

**Scheda 6 – Fiscalità e dogane****Rinvio pregiudiziale n. C- 319/14** - ex art. 267 del TFUE

“Codice doganale comunitario – Regolamento (CEE) n. 2913/92 – Artt. 203 e 204”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell'Economia e Finanze**Violazione**

Un giudice dei Paesi Bassi ha chiesto alla Corte UE di interpretare gli artt. 203 e 204 del Reg.to (CEE) n. 2913/92 e del Reg.to (CEE) n. 2454/93, in materia doganale. Nella fattispecie, si discute intorno al regime doganale del “transito comunitario esterno”, il quale deroga al principio generale in base al quale una merce, introdotta in uno Stato dell’Unione da uno stato extraUE, è soggetta a dazi doganali. Circa tale “transito comunitario esterno”, l’esenzione daziaria si fonda sul fatto che le merci esentate sono introitate nella UE non per esservi commercializzate, ma solo per transitare da un punto della stessa ad un altro, dal quale vengono poi inviate in uno stato terzo, nel cui mercato sono effettivamente commercializzate e, quindi, sottoposte ai dazi ivi vigenti. Ora, sussiste il rischio che gli operatori realizzino l’apparenza di un “transito comunitario esterno”, in modo che le merci extraUE importate in regime di esenzione daziaria, invece di essere effettivamente destinate al mercato di altri Stati UE, vengano immesse in quello dell’Unione, rimanendo tuttavia al riparo dai relativi dazi. A contrasto di tali frodi, quindi, è previsto che – atteso che l’operatore deve indicare, con apposite comunicazioni elettroniche, quali sono gli Uffici doganali UE rispettivamente “di partenza” e “di destinazione” del transito della merce - lo stesso Ufficio Doganale di destinazione invii a quello di partenza un “messaggio di arrivo”, a prova che la merce stessa non è stata introdotta nel mercato UE, ma è stata avviata, dall’Ufficio di destinazione, ad uno stato esterno alla UE. In difetto di detto messaggio, l’importatore deve presentare, alla Dogana di partenza, o una certificazione redatta sempre dalla stessa Dogana di destinazione, o un “documento doganale di vincolo” prodotto dall’Ufficio doganale del paese terzo in cui la merce è arrivata. Altrimenti, il regime di transito viene ritenuto non “concluso” e i dazi sulla merce in oggetto diventano esigibili all’interno della UE, come si deriva anche dall’art. 203 del Reg.to (CEE) n. 2913/92, che sottopone a dazio UE la merce “sottratta” al controllo doganale. Ora, alcuni prodotti alimentari vincolati al “transito comunitario esterno”, non erano stati di fatto presentati a quelli che, pure, erano stati indicati come Uffici doganali di arrivo, siti rispettivamente in Belgio e in Germania. Tuttavia, l’importatore esibiva, presso la Dogana di partenza posta nei Paesi Bassi, delle “ricevute di consegna” della merce in questione, rilasciate da clienti domiciliati in paesi terzi (uno di essi era rappresentato da uffici NATO in paesi africani e asiatici). Al riguardo, la Corte UE ha stabilito che tali ricevute non potevano sostituire – affinché potesse ritenersi concluso il regime di transito comunitario esterno e, quindi, risultasse giustificata l’esenzione daziaria in territorio UE – i documenti che il suddetto Reg. n. 2454/93 richiede a tali fini. Infatti, il livello di certezza probatoria di un certificato prodotto da un’Autorità doganale (costituita dalla Dogana di destinazione nella UE o dalla Dogana del paese terzo in cui la merce è arrivata), non può essere garantito da un documento prodotto dal destinatario della merce, anche se questo, come nel caso di specie, si identifica in Enti di rilevanza sovranazionale come la NATO.

**Stato della Procedura**

In data 29 ottobre 2015 la Corte UE ha deciso il rinvio pregiudiziale C- 319/14 (art. 267 TFUE).

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si verificano effetti finanziari in dipendenza della presente sentenza

PAGINA BIANCA

## Giustizia

RINVII PREGIUDIZIALI GIUSTIZIA			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
<b>Scheda 1</b> C-290/14	Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Direttiva 2008/115/CE – Rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare – Decisione di rimpatrio corredata di un divieto d’ingresso per un periodo di tre anni – Violazione del divieto d’ingresso – Cittadino di un paese terzo allontanato in precedenza – Pena detentiva in caso di ingresso illecito nel territorio nazionale - Compatibilità	sentenza	No
<b>Scheda 2</b> C-350/14	Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (CE) n. 864/2007 – Articolo 4, paragrafo 1 – Nozione di “paese in cui il danno si verifica”, di “danno” e di “conseguenze indirette del fatto illecito” – Danni personalmente subiti da un familiare di una persona deceduta in conseguenza di un incidente stradale – Legge applicabile	sentenza	No
<b>Scheda 3</b> C-184/14	Cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale – Competenza in materia di obbligazioni alimentari – Regolamento (CE) n. 4/2009 – Articolo 3, lettere c) e d) – Domanda relativa a un’obbligazione alimentare in favore dei figli minori contestuale a un procedimento di separazione dei genitori, presentata in uno Stato membro diverso da quello di residenza abituale dei figli.	sentenza	No
<b>Scheda 4</b> C-216/14	Cooperazione giudiziaria in materia penale – Direttiva 2010/64/UE – Diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali – Lingua del procedimento – Decreto penale di condanna infliggente una pena pecuniaria – Possibilità di proporre opposizione in una lingua diversa da quella del procedimento – Direttiva 2012/13/UE – Diritto all’informazione nei procedimenti penali – Diritto di essere informato dell’accusa – Notifica di un decreto penale di condanna – Modalità – Nomina obbligatoria di un domiciliatario da parte dell’imputato – Termine di opposizione decorrente dalla notifica al domiciliatario	sentenza	No
<b>Scheda 5</b> C-297/14	Cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale – Regolamento (CE) n. 44/2001 – Competenza giurisdizionale in materia di contratti conclusi dai consumatori – Articoli 15, par. 1, lett.) c) e	sentenza	No

	16, par. 1 - Nozione di attività commerciale o professionale "diretta verso" lo Stato membro del domicilio del consumatore - Contratto di mandato volto alla realizzazione dell'obiettivo economico perseguito attraverso un contratto di mediazione concluso in precedenza nell'esercizio di un'attività commerciale o professionale "diretta verso" lo Stato membro del domicilio del consumatore - Collegamento stretto		
--	--	--	--



**Scheda 1 – Giustizia****Rinvio pregiudiziale n. C- 290/14 - ex art. 267 del TFUE****“Dir. 2008/115/CE – Rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”****Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero della Giustizia**Violazione**

Il Tribunale di Firenze ha chiesto alla Corte UE di interpretare la Direttiva 2008/115/CE, sul “rimpatrio” dei cittadini di paesi “terzi” rispetto alla UE, i quali si trovino irregolarmente sul territorio di uno degli Stati facenti parte della stessa. Si premette che il cittadino di uno stato terzo esercita un soggiorno irregolare, in uno Stato UE, quando non possiede un titolo legittimante il soggiorno stesso. Nell’ambito di tali titoli, ricorre quello costituito dallo status di “rifugiato”, riconosciuto al cittadino dello stato terzo il quale sia stato costretto a lasciare lo stato di provenienza in quanto, se vi fosse rimasto, sarebbe incorso nel pericolo di morte o di gravi danni fisici. Sono giustificative del soggiorno, poi, anche cause come quella di studio, di lavoro, etc. Quando il cittadino di paesi terzi non vanta tali presupposti, il suo soggiorno nella UE si definisce “irregolare”, per cui si applica la succitata Dir. 2008/115/CE. In particolare, le Autorità dello Stato UE ospitante hanno l’obbligo, in primo luogo, di emettere una “decisione di rimpatrio” del soggetto, dopodiché debbono intimargli di allontanarsi volontariamente dal territorio dello Stato, concedendogli all’uopo un dato periodo di tempo. Talvolta, per motivi specifici, le Autorità dello Stato UE possono non concedere la possibilità dell’allontanamento volontario e procedere subito a quello coatto. L’allontanamento coatto è adottato, anche quando, decorso il periodo dell’allontanamento volontario, il soggiornante irregolare si trovi sempre sul territorio dello Stato. Con riguardo all’allontanamento coatto, l’art. 8 della citata Dir. 2008/115/CE consente allo Stato UE di adottare tutte le misure, anche coercitive, per rimpatriare il renitente. Tuttavia, il ricorso alla “detenzione” del soggetto è ammesso solo in casi limite (quando risulti l’unico modo per evitare la mancata attuazione dell’allontanamento stesso). La detenzione, inoltre, può durare solo il tempo necessario all’espletamento delle procedure di allontanamento e, peraltro, non può avere luogo in una struttura carceraria, dove i soggiornanti irregolari entrerebbero in contatto con i delinquenti comuni. E’ evidente, pertanto, che il tipo di detenzione, riservata ai soggiornanti irregolari, si deve distinguere fortemente da quella applicata in esecuzione di una sanzione penale. In questo senso, si è espressa una nota sentenza della Corte di Giustizia UE (El Dridi, C-61/11). Ora, diversa è la situazione che si presenta nel caso di specie, in cui un cittadino di Stato terzo, già destinatario di un precedente procedimento di allontanamento dallo Stato UE in quanto soggiornante irregolare, vi era rientrato di nuovo, ancora in condizioni di irregolarità. Tali circostanze sono considerate, per la normativa italiana di cui all’art. 13, co. 13, del Decreto Legislativo n. 286 del 25/07/1998, tali da comportare, fra l’altro, la sanzione penale della reclusione da uno a quattro anni. Tale disciplina è stata considerata dalla Corte UE come compatibile con la Direttiva in questione. Tale normativa nazionale, infatti, non prevede l’irrogazione della sanzione detentiva nel corso di un primo procedimento di rimpatrio nei confronti del migrante irregolare (ciò contrasterebbe con la giurisprudenza della Corte, come già precisato), ma solo in ragione di un nuovo rientro del medesimo nello Stato UE in oggetto, dopo esserne stato espulso precedentemente.

**Stato della Procedura**

In data 1° ottobre 2015 la Corte UE ha deciso il rinvio pregiudiziale C- 290/14 (art. 267 TFUE).

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si verificano effetti finanziari in dipendenza della presente sentenza

**Scheda 2 – Giustizia****Rinvio pregiudiziale n. C-350/14 - ex art. 267 del TFUE****"Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Cooperazione giudiziaria in materia civile"****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Giustizia****Violazione**

Il Tribunale di Trieste ha chiesto alla Corte UE di interpretare l'art. 4, par. 1, del Regolamento n. 864/2007, che indica come individuare la legge sostanziale applicabile alle "obbligazioni extracontrattuali" aventi punti di contatto con ordinamenti di diversi Stati UE. In particolare, detto art. 4 stabilisce i criteri per l'individuazione della legge da applicarsi, quando ad intersecare gli ordinamenti di più di uno Stato UE è la specifica obbligazione extracontrattuale derivante da un "fatto illecito". Commette tale "fatto illecito" un soggetto il quale, senza vantare un diritto che giustifichi il suo comportamento, tramite lo stesso viene a causare un "danno" ad un altro soggetto. Tale accaduto (c.d. "fatto illecito") genera un'"obbligazione" tra danneggiante e danneggiato, in ragione della quale il secondo acquista il diritto ad essere risarcito, dal primo, del danno subito. Detto danno può essere "diretto" (se è conseguenza immediata del comportamento del danneggiante) o "indiretto" (se è una conseguenza secondaria e riflessa di tale comportamento). Pertanto, se un'obbligazione extracontrattuale da "fatto illecito", come sopra descritta, inerisce agli ordinamenti di più di uno Stato UE, è soggetta al predetto art. 4 del Reg. 864/2007. Detto articolo – interpretato anche in virtù dei Considerando 16 e 17 dello stesso Reg. 864/2007 – ritiene applicabile, a tale obbligazione da fatto illecito, l'ordinamento sostanziale (eccettuate, cioè, le norme sulla giurisdizione) dello Stato UE in cui si è verificato il danno "diretto". Il caso concreto: in un incidente causato in Italia da un automobilista italiano, moriva una cittadina romena, il cui padre, residente in Romania, adiva il giudice italiano (giurisdizionalmente competente in virtù del Reg. 44/2001) per ottenere il risarcimento dei danni morali e patrimoniali derivanti dalla perdita della figlia. Poiché la situazione in oggetto intersecava ordinamenti di almeno due Stati UE (l'Italia e la Romania), la legge "sostanziale", che il giudice italiano doveva applicare alla causa risarcitoria, doveva essere ravvisata in base al criterio stabilito, all'uopo, dal succitato art. 4 del Reg. 864/2007 (che, nel merito, indica la legge dello Stato UE in cui si verifica il danno "diretto"). Dunque, il giudice italiano chiedeva alla Corte UE se i danni subiti dal padre della vittima, a seguito della morte di lei, rientrassero nella nozione di danni "diretti", con il che, ai sensi del predetto art. 4, il giudice italiano avrebbe dovuto applicare, alla vicenda, il diritto "romeno" (il danneggiato, infatti, risiedeva in Romania). Al riguardo, la Corte UE osservava che il diritto italiano qualifica i danni morali e patrimoniali, subiti da un soggetto per la morte di uno stretto congiunto, come danni "diretti". Tuttavia, aggiungeva che il diritto dell'Unione europea - che è quello da applicarsi all'interpretazione dei criteri di cui al Reg. 864/2007, per dotare i medesimi di un'applicazione uniforme in tutta la stessa UE - adotta un diverso punto di vista. Per tale diritto unionale, infatti, i danni "diretti", nel caso di specie, sono solo quelli (consistenti nella perdita della vita) subiti dalla vittima dell'incidente, mentre quelli subiti dai congiunti superstiti sono sempre danni "indiretti". Quindi, essendosi verificati tali danni "diretti" in Italia (la vittima era infatti deceduta in tale Stato UE), il giudice doveva valutare la vicenda applicando la legge italiana.

**Stato della Procedura**

In data 10 dicembre 2015 la Corte UE ha deciso il rinvio pregiudiziale C-350/14 (art. 267 TFUE).

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si verificano effetti finanziari in dipendenza della presente sentenza



**Scheda 3 – Giustizia****Rinvio pregiudiziale n. C- 184/14 - ex art. 267 del TFUE****“Cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale – Obbligazioni alimentari”****Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero della Giustizia**Violazione**

La Corte Suprema di Cassazione ha chiesto alla Corte UE di interpretare l'art. 3, lettere c), d) ed e) del Regolamento (CE) n. 4/2009, il quale, tra l'altro, individua il giudice competente ad emettere decisioni sulle “obbligazioni alimentari”, quando le stesse presentano punti di contatto con gli ordinamenti di più di uno Stato UE. Un tipico caso di obbligazione “alimentare” è quella in cui il genitore, a seguito del divorzio o della separazione dall'altro coniuge, è obbligato a corrispondere al figlio minore quanto necessario al suo mantenimento. In ordine alle “obbligazioni alimentari” di tipo “transfrontaliero”, la Convenzione dell'Aja del 2007 riconosce come competenti “o” i giudici già ritenuti competenti in merito al divorzio o alla separazione dei coniugi – in questo accordandosi alla Convenzione di Bruxelles del 27/09/68 - “o” quelli competenti in ordine alla “potestà” dei genitori. Per converso, i Considerando 5 e 12 del Reg. 2201/2003 stabiliscono che, per le decisioni sulla “responsabilità genitoriale” (comprese le “misure di protezione del minore”) – la competenza dei giudici risponde a criteri diversi da quelli che regolano la competenza in materia “matrimoniale”. Invece, il succitato art. 3, lett. c) e d) del Reg. n. 4/2009 prevede, per le “obbligazioni alimentari”, che i giudici competenti a decidere siano, tra gli altri, “o” quello competente per la causa di divorzio o di separazione dei coniugi, “o” quello competente per il giudizio sulla potestà genitoriale, sempre che, in entrambi i casi, la questione relativa agli alimenti sia “accessoria” ai giudizi predetti. Quindi, dal tenore letterale della norma, sembrerebbero competenti, in materia, entrambi i giudici menzionati. Nel caso di specie, due giudizi si trovavano a pendere legittimamente – in ossequio alle norme in tema di competenza - di fronte a giudici diversi: uno di fronte a un giudice italiano, per la separazione di due coniugi; l'altro di fronte ad un giudice inglese, in ordine alle modalità secondo le quali gli stessi coniugi avrebbero dovuto esercitare la potestà genitoriale sui figli minori, a seguito della separazione. Si chiedeva pertanto alla Corte UE se, in base all'interpretazione del suddetto art. 3, lett. c) e d), sia il giudice inglese che quello italiano dovessero ritenersi competenti a decidere sull'obbligazione alimentare dei genitori nei confronti dei figli, ovvero se competente, sul punto, fosse solo il giudice italiano. Al riguardo, la Corte UE ha affermato che competente, in proposito, risulta solo il giudice italiano, per i seguenti motivi: 1) il Regolamento in questione, al di là del tenore letterale, persegue il duplice scopo di garantire l'interesse del soggetto avente diritto agli alimenti e la corretta amministrazione della giustizia. Ora, entrambe le finalità sono meglio perseguite se, a giudicare del diritto agli alimenti che un figlio minore vanta verso un genitore, è solo il giudice investito del giudizio in materia di potestà genitoriale. Egli, infatti, conosce meglio dell'altro (quest'ultimo deve statuire solo sui rapporti tra i genitori) la situazione del minore e, quindi, è in grado di valutarla nel modo più opportuno; 2) se si considera il precedente Reg. n. 4/2009, risulta che le questioni, attinenti alla “protezione del minore” (fra le quali rientra anche quella dell'erogazione degli alimenti allo stesso), debbono essere attribuite “indipendentemente” dai criteri che disciplinano la competenza giudiziale in ordine alle questioni “matrimoniali” (vedi sopra).

**Stato della Procedura**

In data 16 luglio 2015 la Corte UE ha deciso il rinvio pregiudiziale C- 184/14 (art. 267 TFUE).

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si verificano effetti finanziari in dipendenza della presente sentenza

**Scheda 4 – Giustizia****Rinvio pregiudiziale n. C- 216/14 - ex art. 267 del TFUE****“Cooperazione giudiziaria in materia penale – Direttiva 2010/64/UE”****Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero della Giustizia**Violazione**

Un giudice tedesco ha chiesto alla Corte UE di interpretare alcune norme della Direttiva 2010/64/UE e della Direttiva 2012/13/UE. La prima stabilisce che i soggetti indagati/accusati in un procedimento penale, nel quale si usi una lingua che non conoscono, ai fini di un normale esercizio della loro difesa vantino i diritti all’“interpretazione” e alla “traduzione”. Il primo diritto si riferisce solo agli atti procedurali puramente orali, come si desume dall’art. 2, il quale impone la presenza dell’interprete agli “interrogatori di polizia”, “in tutte le udienze” (cioè in fasi procedurali orali) e a garanzia delle “comunicazioni” (orali, essenzialmente) tra gli stessi indagati/imputati e i loro avvocati. Il diritto alla “traduzione”, invece, consente all’indagato/imputato di ricevere una traduzione “scritta” di tutti i documenti che gli è necessario conoscere per organizzare la sua difesa. Invece, la seconda Direttiva citata (n. 2012/13) attribuisce, ai soggetti indagati/imputati in un procedimento penale, il diritto a conoscere certi atti dello stesso e certi diritti che ne derivano, come, in particolare, l’atto che descrive i termini dell’“accusa” formulata nei loro riguardi. Nel caso di specie, era stato aperto un procedimento penale contro un cittadino romeno imputato della commissione di un reato in Germania. Detta persona, non avendo in Germania né il domicilio né la residenza, ai fini della comunicazione degli atti giudiziari eleggeva domicilio presso tre funzionari del Tribunale stesso competente per il procedimento penale. A carico di tale soggetto veniva quindi emesso un decreto di condanna provvisorio, destinato a divenire definitivo solo qualora, come vuole la legge tedesca, il reo non vi facesse opposizione. La legge tedesca disponeva altresì che il termine per l’opposizione, pari a due settimane, non decorresse dall’effettiva conoscenza del decreto suddetto da parte dell’imputato, ma dalla comunicazione del medesimo ai suoi domiciliatari. Poiché la legge tedesca prevedeva, fra l’altro, che l’opposizione al decreto venisse redatta solo in tedesco e non in altre lingue (come quella romena parlata dal soggetto provvisoriamente condannato), si chiedeva alla Corte UE se ciò fosse compatibile con il “diritto alla traduzione” sopra indicato: al riguardo, la Corte ha chiarito che tale diritto è riferito solo ai documenti prodotti dalle Autorità e comunicati allo straniero, e non anche, come nel caso della predetta opposizione, quelli prodotti dallo straniero e comunicati a tali soggetti pubblici. Del resto, attraverso l’interprete che lo assiste nei contatti con il proprio avvocato, l’imputato può ben concertare, con quest’ultimo, il contenuto della sua difesa, anche se la stessa, in forma scritta, verrà esposta in un’“opposizione” redatta in una lingua (il tedesco) a lui sconosciuta. Quanto al fatto che la legge tedesca cominci a far decorrere il termine, per l’“opposizione” suddetta, dal momento della comunicazione del decreto di condanna ai domiciliatari del condannato, prima che questi ne possa avere effettiva conoscenza, la Corte UE ha chiarito che tale disciplina non consente al soggetto di usufruire di un termine di tempo adeguato ad esercitare pienamente la propria difesa. Ciò ad onta della Dir.va 2012/13, che riconosce al medesimo il diritto ad essere informato, soprattutto, dell’“accusa” nei suoi confronti (tale si può definire una condanna “provvisoria”), secondo modalità idonee a porlo in grado di difendersi adeguatamente.

**Stato della Procedura**

In data 15 ottobre 2015 la Corte UE ha deciso il rinvio pregiudiziale C- 216/14 (art. 267 TFUE).

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si verificano effetti finanziari in dipendenza della presente sentenza



**Scheda 5 – Giustizia****Rinvio pregiudiziale n. C- 297/14 - ex art. 267 del TFUE****“Cooperazione giudiziaria materia civile e commerciale – Regolamento (CE) n. 44/2001****Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero della Giustizia**Violazione**

Un giudice tedesco ha chiesto alla Corte UE di interpretare gli artt. 15 e 16 del Regolamento (CE) n. 44/2001, il quale, tra l'altro, detta i criteri per l'individuazione dello Stato UE i cui giudici sono competenti a decidere le liti civili o commerciali collegate a due o più degli Stati della stessa Unione europea. Per il principio della tutela del soggetto più debole, si ritiene generalmente competente il giudice dello Stato UE in cui si trova il domicilio del “convenuto”, il quale è il soggetto chiamato in giudizio da parte di un altro soggetto (“attore”), che intende far valere propri interessi nei confronti del primo. Detta regola generale subisce tuttavia delle eccezioni, come nel caso in cui è l'attore a rappresentare il soggetto debole del rapporto giuridico. Ciò accade quando lo stesso è un “consumatore”, il quale rivendica in giudizio, nei confronti di un “professionista” (cioè un esercente un'attività economica) dei diritti sorgenti da un contratto “concluso” con quest'ultimo. Pertanto, se un consumatore, con un professionista, stipula un contratto “rientrante” “nell'ambito” delle attività economiche di quest'ultimo - le quali, pur esercitate in uno Stato UE diverso dallo Stato UE del domicilio del consumatore, risultino “dirette, con qualsiasi mezzo”, verso questo secondo Stato - il consumatore, che voglia agire in giudizio contro il professionista per tale contratto, può adire sia i giudici dello Stato UE del domicilio del professionista stesso, sia i giudici dello Stato UE in cui egli medesimo è domiciliato (art. 15 della Reg. 44/2001), come nel caso di specie. In esso, una coppia di cittadini tedeschi stipulava un contratto di “mediazione” con un professionista che, pur esercitando la propria attività in Spagna, dirigeva la stessa, “con qualsiasi mezzo”, verso lo Stato UE dei “consumatori” (infatti si avvaleva di siti Internet in tedesco, di un servizio di assistenza rispondente ad un numero berlinese e di prospetti informativi in tedesco). I consumatori, grazie alla mediazione, acquistavano poi, da un immobiliare spagnolo, un immobile in costruzione sito in Spagna. Poiché il venditore falliva prima di finire i lavori, il mediatore si offriva, agli acquirenti, per ultimare la costruzione lui medesimo. Pertanto, allo scopo predetto, la coppia stipulava con il mediatore un “mandato”, con relativo versamento di denaro. In seguito, gli acquirenti stessi adivano un giudice tedesco, richiedendo al mandatario di restituire le somme versategli. Il giudice si dichiarava non competente in quanto tedesco, ritenendo che - fra i presupposti che avrebbero fondato la sua competenza per il succitato art. 15 del Reg. 44/2001 - mancasse quello dell'attinenza del contratto, in base al quale i consumatori agivano in giudizio, all'attività del mediatore. Infatti non era il contratto di mandato - che era quello alla base dell'azione giudiziaria dei consumatori - ma quello di “mediazione”, a risultare propriamente inerente all'“ambito” dell'attività del professionista/mediatore. Tuttavia, la Corte UE ha chiarito che detto contratto di mandato, in quanto finalizzato a terminare la costruzione dell'immobile, serviva, nella fattispecie, a rendere pieno ed attuale lo scopo della mediazione, che era quello di mettere in contatto i consumatori con un operatore, il quale li immettesse nel pieno possesso dell'immobile pubblicizzato. Stante tale stretto collegamento, anche il mandato poteva definirsi stipulato “nell'ambito” dell'economia del professionista.

**Stato della Procedura**

In data 23 dicembre 2015 la Corte UE ha deciso il rinvio pregiudiziale C- 297/14 (art. 267 TFUE).

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si verificano effetti finanziari in dipendenza della presente sentenza

PAGINA BIANCA



## Lavoro e affari sociali

RINVII PREGIUDIZIALI LAVORO E AFFARI SOCIALI			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C-177/14	Politica sociale — Direttiva 1999/70/CE - Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato — Clausole 3 e 4 — Principio di non discriminazione — Personale “eventual” — Rifiuto di accordare una maggiorazione corrispondente allo scatto triennale di anzianità — Ragioni oggettive	sentenza	No
Scheda 2 C-160/14	Ravvicinamento delle legislazioni — Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese, di stabilimento o di parti di imprese o di stabilimento — Nozione di trasferimento di stabilimento — Obbligo di sottoporre una domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell’art. 167 del TFUE	sentenza	No
Scheda 3 C-266/14	Politica sociale — Direttiva 2003/88/CE — Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori — Organizzazione dell’orario di lavoro — Art. 2, punto 1 — Nozione di “orario di lavoro” — Lavoratori che non hanno un luogo di lavoro fisso o abituale — Tempo di spostamento tra il domicilio dei lavoratori e i luoghi in cui si trovano il primo e l’ultimo cliente	sentenza	No

**Scheda 1 – Lavoro e affari sociali****Rinvio pregiudiziale n. C- 177/14 - ex art. 267 del TFUE****“Politica sociale – Direttiva 1999/70/CE – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro****Violazione**

Un giudice spagnolo ha chiesto alla Corte UE di interpretare alcune clausole dell’“Accordo quadro” sul “lavoro a tempo determinato”, allegato alla Dir. 1999/70/CE. La clausola 3, punto 1, di tale Accordo definisce detto tipo di lavoro, anche detto “a termine”, come quello soggetto ad un termine di durata dipendente da circostanze oggettive (tipo: l’accadimento di un evento determinato). Ora, il legislatore UE intende evitare che il modello del lavoro “a tempo determinato”, anziché quale risposta ad obiettive esigenze di impresa, sia utilizzato solo per consentire, al datore di lavoro, di negare ai lavoratori le maggiori garanzie connesse al tipo del lavoro “a tempo indeterminato”. Per queste ragioni, la clausola 4 del citato Accordo vieta di applicare, ai lavoratori “a termine”, “condizioni di impiego” meno favorevoli di quelle riservate ai lavoratori a tempo indeterminato “comparabili”. Per individuare questi ultimi, bisogna avere riguardo al trattamento che verrebbe applicato ad un lavoratore “a tempo indeterminato” che lavorasse (o che effettivamente lavori) nello stesso stabilimento dell’altro, esercitando un’attività uguale o simile. Tuttavia, l’obbligo di applicare le stesse condizioni di impiego ai lavoratori “comparabili”, può essere derogato in presenza di “ragioni oggettive”. Ora, la normativa spagnola ammette che alcuni lavoratori pubblici, c.d. “occasionalni” (“eventual”), siano assunti non per concorso ma su chiamata diretta del Governo, con compiti fiduciari e politici non assimilabili a quelli dei dipendenti pubblici di rango puramente “amministrativo”. La cessazione del rapporto di lavoro di tali “precari” avviene con la caduta del Governo che li ha nominati. Ai suddetti, sono negati gli incrementi stipendiali connessi agli “scatti triennali di anzianità”, che sono riconosciuti, invece, agli altri dipendenti pubblici. Al riguardo, la Corte ha precisato che l’attività dei lavoratori “occasionalni”, di cui è causa, è qualificabile come lavoro “a termine”, in quanto il rinnovo della compagine governativa, come fattore estintivo del rapporto, rientra nella nozione di “evento determinato”, che la sopra citata clausola 3 dell’Accordo indica come possibile limite di durata del “lavoro a termine” stesso. La Corte, poi, aggiunge che i progressi economici legati agli “scatti triennali di anzianità” costituiscono delle “condizioni di lavoro”. Quindi, ove si constatasse che detti scatti sono riconosciuti a lavoratori a tempo indeterminato “comparabili” a quelli, occasionalni, di cui alla fattispecie, si dovrebbe concludere che la normativa nazionale contrasta con la succitata clausola 4 dell’Accordo quadro. Pur rinviando tale verifica al giudice del rinvio, la Corte UE ritiene che quest’ultimo dovrebbe esprimersi positivamente, considerando, al riguardo, come dagli atti risulti che: 1) quando i posti dei predetti lavoratori “eventual” sono stati vacanti, a ricoprirli sono stati reclutati dei dipendenti già di ruolo presso la pubblica Amministrazione, i quali, durante il loro ufficio, usufruivano dei già citati “scatti di anzianità”; 2) sebbene il contratto qualificasse le mansioni di tali lavoratori “eventual” come “fiduciarie e politiche”, gli stessi hanno svolto, in concreto, funzioni comunemente “amministrative”. La Corte precisa, poi, che ove si ravvisasse tale comparabilità, il trattamento peggiore dei lavoratori “eventual” non troverebbe il suo fondamento, nella fattispecie, in nessuna “ragione oggettiva”.

**Stato della Procedura**

In data 9 luglio 2015 la Corte UE ha deciso il rinvio pregiudiziale C- 177/14 (art. 267 TFUE).

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si verificano effetti finanziari in dipendenza della presente sentenza



**Scheda 2 – Lavoro e affari sociali****Rinvio pregiudiziale n. C- 160/14 - ex art. 267 del TFUE****“Ravvicinamento delle legislazioni – Mantenimento dei diritti dei lavoratori”****Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero del Lavoro**Violazione**

Un giudice portoghese ha chiesto alla Corte UE di interpretare l'art. 1, par. 1, della Direttiva 2001/23/CE. Si precisa che il “trasferimento” di un'impresa, o di uno stabilimento, è un'operazione che non estingue tali entità economiche sostituendole con altre differenti, ma opera un mero passaggio nella titolarità delle medesime, senza alterarne l'identità. In caso di “trasferimento” di impresa, dunque, detto art. 1 prevede che i lavoratori della stessa mantengano il loro rapporto e i loro diritti. Alla Corte si chiede altresì di interpretare l'art. 267 TFUE, co. 3°, per il quale - ove nel corso di una lite di fronte ad un giudice nazionale, le cui decisioni risultino non impugnabili alla luce del diritto dello Stato UE cui lo stesso giudice appartiene, siano sollevati dubbi sull'interpretazione delle norme UE da applicarsi - il medesimo magistrato ha l'“obbligo” di chiedere chiarimenti alla Corte di Giustizia con un “rinvio pregiudiziale”. Infine, si chiede l'interpretazione di alcuni principi fondamentali del diritto UE. Ora, un imprenditore esercente in proprio trasporti aerei “di linea” decideva, in quanto socio di maggioranza di una società che gestiva voli “charter”, lo scioglimento e la liquidazione della stessa, licenziandone il personale. Tuttavia, pur continuando l'esercizio dei voli di linea, rilevava 4 aerei della vecchia società e con quelli eseguiva i voli charter pattuiti nei relativi contratti, alla bisogna assumendo, con le identiche funzioni, alcuni lavoratori già operanti presso la vecchia ditta. Al riguardo, la Corte UE ritiene che nel caso di specie, nonostante le etichette formali, sussista un “trasferimento” di azienda, in quanto il socio ha, da una parte, riassunto l'attività della società senza soluzioni temporali di continuità e, dall'altra, ha proceduto alla riassunzione di beni e di personale della vecchia impresa nel rispetto del vincolo di funzionalità reciproca preesistente tra tali beni e tali lavoratori (per cui l'insieme aziendale ha conservato la sua “identità”, pur integrato in una struttura più vasta). Quanto al 3° co. dell'art. 267 del TFUE, la Corte UE premette che il Supremo giudice portoghese avrebbe potuto derogare, all'obbligo previsto da tali disposizioni, ove la questione circa l'interpretazione del concetto di “trasferimento” di impresa fosse stata già chiarita, una volta per tutte, da un'univoca giurisprudenza UE. Tuttavia, poiché la varietà dei casi concreti, riconducibili al “trasferimento” di azienda, ha impedito che tale giurisprudenza si formasse, nel caso di specie il giudice si trovava obbligato a formulare il rinvio in questione. Disattendendo, invece, tale obbligo, il medesimo giudice ha realizzato i presupposti per una responsabilità risarcitoria, in favore dei soggetti danneggiati dalla sua sentenza e a carico dello Stato UE di appartenenza. Ciò lasciando impregiudicata la validità della sentenza stessa, essendo un principio fondamentale dello stesso diritto UE quello dell'“intangibilità” delle sentenze ritenute non impugnabili dagli ordinamenti nazionali (c.d. “giudicato”). La Corte ha ritenuto poi che la legge portoghese - che subordina la risarcibilità dei danni, prodotti da una sentenza di ultima istanza, alla “revoca” di essa sentenza da parte del giudice che l'ha emessa - contrasti con il principio generale UE dell'“effettività” dei diritti istituiti dalla stessa normativa dell'Unione, il quale impone che l'esercizio degli stessi non sia reso, dalla legislazione nazionale dei singoli Stati UE, eccessivamente “difficile”.

**Stato della Procedura**

In data 9 settembre 2015 la Corte UE ha deciso il rinvio pregiudiziale C- 160/14 (art. 267 TFUE).

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si verificano effetti finanziari in dipendenza della presente sentenza

**Scheda 3 – Lavoro e affari sociali****Rinvio pregiudiziale n. C- 266/14 - ex art. 267 del TFUE****"Politica sociale – Direttiva 2003/88/CE – Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori"****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro****Violazione**

Un giudice spagnolo ha chiesto alla Corte UE di interpretare l'art. 2, punto 1, della Direttiva 2003/88/CE, la quale, onde tutelare la salute e la sicurezza del lavoratore, gli attribuisce il diritto insopprimibile a dei periodi "minimi" di riposo "giornaliero", "settimanale" e "annuale", con il divieto di abbassare le predette "soglie" minime. Per evitare, poi, che le stesse siano indirettamente aggirate, essa Direttiva definisce puntualmente il concetto di "orario di lavoro", in modo che un periodo, da ritenersi come "lavorativo" in base a tale nozione, non venga indebitamente qualificato come "di riposo", a detrimento del periodo "minimo" inderogabile previsto. Così, detto art. 2 considera "orario di lavoro" il periodo nel corso del quale il lavoratore, contemporaneamente: 1) si trova fisicamente "nel posto di lavoro"; 2) si trova nell'esercizio della propria attività e delle proprie funzioni; 3) si trova a disposizione del datore di lavoro. Questo il caso di un'impresa di installazione/manutenzione di antifurti, avente un'unica sede a Madrid: i dipendenti di tale impresa ricevevano ogni giorno dalla direzione, tramite un'applicazione sul cellulare e poco prima che il lavoro iniziasse, la comunicazione dei nominativi dei clienti da servire, del loro ordine e dell'orario in cui dovevano trovarsi presso i rispettivi domicili di quelli, per svolgervi le attività di installazione/manutenzione predette. Quindi il lavoratore, con un veicolo di servizio, si recava dal proprio domicilio a quello del primo cliente indicato. In seguito, si spostava presso gli altri clienti e, infine, chiudeva la giornata ritornando, dal domicilio dell'ultimo cliente servito, a quello proprio. L'impresa riteneva che, nell'"orario di lavoro" di tali soggetti, rientrassero solo i periodi trascorsi presso i domicili dei clienti e quelli spesi negli spostamenti dal domicilio del primo cliente sino a quello dell'ultimo (spostamenti "intermedi"), e che costituissero, viceversa, periodi "di riposo", quelli spesi e nello spostamento iniziale dal domicilio del lavoratore a quello del primo cliente, e nello spostamento finale dal domicilio dell'ultimo cliente a quello del lavoratore. Per converso, la Corte UE ha asserito che detti periodi di spostamento "iniziale" e "finale" recano tutte le tre caratteristiche qualificanti l'"orario di lavoro": 1) durante tali spostamenti, in quanto non occupati dallo svolgimento di mansioni tecniche ma comunque necessari a consentirgli di svolgere le stesse presso il domicilio del cliente, il lavoratore si trovava "nell'esercizio della propria attività e delle proprie funzioni"; 2) pertanto, in quanto nell'esercizio delle sue funzioni, il lavoratore doveva considerarsi di riflesso, durante gli stessi spostamenti, anche fisicamente presente sul posto di lavoro; 3) durante i periodi in questione, il lavoratore si trovava "a disposizione" del datore di lavoro, nel senso di trovarsi in una posizione in cui era obbligato ad eseguire le istruzioni di questo. Infatti, nel caso di specie, l'impresa stabiliva, per ciascun lavoratore, l'elenco dei clienti, l'ordine degli stessi e gli orari in cui i rispettivi domicili dovevano essere raggiunti. Pertanto, il lavoratore non poteva stabilire, egli stesso, l'orario in cui trovarsi dal primo cliente o dall'ultimo. A tale riguardo la Corte UE ha ritenuto non essere rilevante, ai fini della dimostrazione che i periodi in questione sarebbero stati "di riposo", il fatto che il lavoratore potesse definire liberamente l'itinerario per raggiungere detti domicili.

**Stato della Procedura**

In data 10 settembre 2015 la Corte UE ha deciso il rinvio pregiudiziale C- 266/14 (art. 267 TFUE).

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si verificano effetti finanziari in dipendenza della presente sentenza



## Libera circolazione delle merci

RINVII PREGIUDIZIALI LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
<b>Scheda 1</b> C-452/14	Articolo 267 TFUE – Obbligo di rinvio alla Corte – Ravvicinamento delle legislazioni – Specialità farmaceutiche – Medicinali per uso umano – Autorizzazione all'immissione in commercio – Modifica – Diritti – Regolamento (CE) n. 287/95 – Regolamento (CE) n. 1234/2008 – Ambito di applicazione	sentenza	No

**Scheda 1 – Libera circolazione delle merci****Rinvio pregiudiziale n. C-452/14 - ex art. 267 del TFUE****"Art. 267 TFUE-Obbligo di rinvio alla Corte-Ravvicinamento delle legislazioni-Specialità farmaceutiche"****Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dello Sviluppo economico**Violazione**

Il Consiglio di Stato italiano ha chiesto alla Corte UE di interpretare l'art. 3, par. 2, del Reg.to (CE) n. 297/95, che verte, tra l'altro, sui "diritti" che gli operatori - già autorizzati dall'Agenzia Europea per la Valutazione dei Medicinali (EMA) a commerciare dei farmaci - debbono pagare alla stessa Agenzia ove vogliano "variare" "i termini" delle stesse autorizzazioni (si precisa che tale Regolamento non si applica quando tali variazioni siano richieste non alla EMA ma ad analoghe Autorità "nazionali"). Detti "termini" sono dei dati la cui variazione produce un impatto minimo o nullo sulla qualità dei servizi farmaceutici (come quello relativo all'indirizzo della sede legale dell'operatore). Dunque, il par. 2 dell'art. 3 del succitato Reg. 297/95 dispone che, quando la richiesta di "variazione di termini" è "identica" in relazione a diverse "concentrazioni", "forme farmaceutiche" e "presentazioni autorizzate", i relativi diritti dovrebbero essere pagati una sola volta. Il successivo Reg. n. 1234/2008 stabilisce (artt. 7, 13 e 13 bis), che quando il titolare di più autorizzazioni A.I.C. richieda contemporaneamente, per ognuna di esse, una variazione di termini identica, possa eseguire una sola volta la prevista "notifica" all'EMA. Una "nota" EMA del 2014 ha, tuttavia, precisato che, pur ammettendosi una sola notifica per più AIC, di cui si chieda un'identica variazione di termini, i diritti all'EMA stessa debbono essere pagati tante volte quante sono le AIC in questione. Ora, un'impresa farmaceutica, già titolare di n. 62 A.I.C., notificava non all'EMA, ma all'Agenzia italiana AIFA, la variazione consistente nel cambiamento di indirizzo della sua sede legale, in relazione a tutte le predette autorizzazioni. Al riguardo, l'AIFA imponeva che i diritti, su tali variazioni di termini, fossero pagati 62 volte. L'impresa, tuttavia, riteneva che tali diritti all'AIFA andassero pagati una sola volta per tutte le n. 62 A.I.C., in base al succitato par. 2 dell'art. 3 del Reg. n. 297/95 (vedi sopra). Interpellata in proposito, la Corte UE ha stabilito, in primis, che al caso di specie non si applica il suddetto art. 3, par. 2, in quanto la fattispecie relativa a "tutte le concentrazioni, le forme farmaceutiche e le presentazioni autorizzate", in ordine alla quale tale articolo consente che i diritti siano pagati "una tantum", è diversa da quella concernente una molteplicità di AIC. A quest'ultimo caso potrebbe applicarsi il succitato Reg. 1234/2008, se non fosse che lo stesso si limita, semplicemente, a stabilire che, stante una stessa variazione di termini richiesta per più AIC dall'unico titolare delle stesse, quest'ultimo può eseguire una sola "notifica" (nulla disponendo in ordine a quante volte vadano pagati i diritti all'EMA. Inoltre, tale Regolamento si applica solo ai diritti gravanti le richieste rivolte all'EMA e non alle Autorità nazionali, come l'AIFA nel caso di specie. La Corte ritiene, pertanto, che entrambe i citati Regolamenti lascino la disciplina delle "variazioni dei termini" delle autorizzazioni - richieste alle Autorità nazionali nel settore dei farmaci - ai legislatori dei singoli Stati UE, i quali possono stabilire che, quando il titolare di più AIC richieda a tali Autorità una stessa variazione di termini per una molteplicità di autorizzazioni, i relativi diritti siano pagati tante volte quante sono le medesime autorizzazioni.

**Stato della Procedura**

Il 1° Ottobre 2015 la Corte di Giustizia ha deciso con sentenza il rinvio C- 452/14 (art. 267 TFUE).

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rileva un impatto finanziario in dipendenza della presente sentenza.